COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FIORENZO MAROLI**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 1059

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

FRASNELLI ed altri: Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano (1925) 1059

PRESIDENTE 1059, 1061, 1062

COSTA MARIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 1062

FERRARI MARTE 1060, 1062

FRASNELLI HUBERT, *Relatore* 1060, 1062

ICHINO PIETRO 1061

PEZZATI SERGIO 1061

PINTO DOMENICO 1062

ROBALDO VITALE 1060

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1062

La seduta comincia alle 11,5.

BALDASSARRE FURNARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, comunico che il deputato Olcese è sostituito dal deputato Robaldo

Discussione della proposta di legge Frasnelli ed altri: Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano (1925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frasnelli, Riz,

Benedikter, Ebner, Kessler, Postal, Raffaelli Mario e Dujany: « Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano ».

L'onorevole Frasnelli ha facoltà di svolgere la relazione.

HUBERT FRASNELLI, *Relatore*. Ricordo innanzi tutto che il provvedimento in esame è stato già esaminato da questa Commissione in sede referente e che ha avuto il parere favorevole senza condizioni della I Commissione affari costituzionali, mentre la V Commissione bilancio si è dichiarata non competente in quanto si tratta di una normativa che non comporta incremento di spesa.

Riassumo ora brevemente i motivi che hanno reso necessaria la presentazione della proposta di legge. La legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevede all'articolo 3 disposizioni relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e precisa che il certificato di abilitazione va rilasciato dall'autorità competente previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali presiedute dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio o da un altro funzionario da questi delegato e, tra gli altri, da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata. L'articolo 9 della predetta legge stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo tra le quali è previsto, alla lettera *b*), il certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio. Le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità (decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, prevedono all'articolo 4, primo comma, la soppressione dell'ispettorato regionale del lavoro trasferendo alle province autonome di Trento e di Bolzano gli ispettorati provinciali del lavoro aventi sede nei rispettivi territori. Desidero inoltre precisare che l'articolo 3 dello stesso decreto, al fine di un organico sistema di ispezione del lavoro, prevede la delega dello Stato alle due province all'esercizio delle funzioni amministrative relative alla vigilanza per l'approvazione delle norme inerenti la previdenza e le assicurazioni sociali, nonché la vigilanza e la tutela del lavoro in genere.

Per le considerazioni espresse si rendono necessarie le opportune modifiche alla legge n. 12 dell'11 gennaio 1979, così come la Commissione ha già approvato in sede referente nella seduta del 20 gennaio scorso.

Raccomando pertanto ai colleghi l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI. Desidero esprimere il consenso del gruppo socialista alla proposta di legge in esame e sottolineo il carattere positivo della legge n. 12 del 1979 che ha disciplinato in modo organico la professione di consulente del lavoro ed ha comportato conseguentemente una qualificazione per questa categoria professionale la cui funzione si è rivelata sempre più importante.

VITALE ROBALDO. Dichiarando la mia sostanziale adesione alla proposta di legge in discussione vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione sull'opportunità di un emendamento che riproduce il contenuto della proposta di legge Ciampaglia ed altri presentata il 16 maggio 1980 e relativa alla modifica dell'articolo 40 della legge n. 12 del 1979. Tale articolo, mentre riconosceva il diritto di iscrizione all'albo a coloro che erano già iscritti, anche senza averne i titoli e a coloro che li stavano acquisendo, escludeva dall'iscrizione all'albo professionale co-

loro che, pur avendone i titoli e i requisiti, erano lavoratori dipendenti e non esercitavano la libera professione. Abbiamo avuto, pertanto, e abbiamo ancora delle situazioni di persone che, avendo il certificato di abilitazione conseguita in sede provinciale, come allora era previsto, lavorando alle dipendenze di terzi (ditte o anche studi professionali) non hanno potuto in base appunto al disposto di quell'articolo beneficiare della norma transitoria ed essere iscritti all'albo professionale. La mia proposta sarebbe quella di modificare l'articolo 40 nel senso di inserire tra i due commi di quell'articolo un altro comma del seguente tenore: « Possono, altresì, iscriversi all'albo coloro i quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di abilitazione professionale conseguita presso lo ispettorato provinciale o regionale del lavoro e del titolo di scuola media superiore ». L'opportunità di apportare queste modifiche è fuori discussione perché molti sono quelli che non hanno potuto regolarizzare la loro posizione pur avendo al momento il certificato di abilitazione conseguito in sede provinciale e non potranno, se non modifichiamo la norma, essere più iscritti all'albo.

Chiedo alla Commissione se proceduralmente sia possibile modificare il testo in discussione inserendo questa norma. In caso contrario chiedo che la proposta di legge n. 1694 sia posta all'ordine del giorno della Commissione il più presto possibile.

PRESIDENTE. Desidero innanzitutto dire che un emendamento del genere dovrebbe avere il parere della Commissione affari costituzionali. In secondo luogo non ritengo che esso sia proponibile in quanto l'articolo unico approvato in sede referente riguardava le province autonome di Trento e Bolzano.

Ritengo pertanto che sia opportuno procedere in questo senso: sollecitare la messa all'ordine del giorno in Commissione della proposta di legge da lei citata in modo che la Commissione stessa si possa pronunciare in merito.

PIETRO ICHINO. Dopo aver udito lo orientamento della presidenza per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emendamento proposto dall'onorevole Robaldo, ho poco da aggiungere. Condivido infatti sostanzialmente il giudizio di inammissibilità dell'emendamento per la sua estraneità alla materia del progetto di legge al nostro esame. Vorrei anche rilevare in proposito che sull'articolo 40 della legge sull'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro, non esiste soltanto la proposta di legge citata dall'onorevole Robaldo; ne esistono altre sei, tutte vertenti su una questione di disciplina transitoria e in particolare sulla possibilità di iscrizione all'albo senza passare attraverso la trafila degli esami previsti dalla legge per soggetti che abbiano esercitato la professione in precedenza. Poiché ciascuno di questi progetti di legge affronta un particolare problema di diritto transitorio, mi sembra logico che si metta all'ordine del giorno della Commissione la regolamentazione dell'intera disciplina, quindi con una nuova formulazione dell'articolo 40. Fin da ora, pertanto, preannuncio la disponibilità da parte del gruppo comunista ad esaminare tutti i progetti di legge, anche se su singole proposte non siamo d'accordo. È necessario però effettivamente una intera riformulazione della norma e su ciò daremo naturalmente il nostro contributo.

Porre all'ordine del giorno un progetto di legge su questa materia ci sembra il metodo giusto per procedere. Tra l'altro la discussione dovrebbe essere affrontata abbastanza rapidamente. Detto ciò, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista alla proposta di legge Frasnelli.

PRESIDENTE. L'ufficio di presidenza provvederà ad una ricognizione di tutte le proposte di legge in materia in modo da poter procedere ad una discussione abbinata delle stesse.

SERGIO PEZZATI. Anch'io sono del parere che l'emendamento formulato dal collega Robaldo sia inammissibile. Desidero per altro sottolineare la necessità che tutta la materia venga affrontata globalmente

poiché nel merito riconosco piena validità a ciò che il collega Robaldo ha affermato. Dico ciò anche come relatore della legge 11 gennaio 1979, n. 12, di cui si chiede di modificare delle parti soprattutto relative alle norme transitorie.

All'ordine del giorno della Commissione vi sono altre proposte di legge in materia e vorrei anche io fare la richiesta, già avanzata dal collega Ichino, di dedicare una delle prossime sedute all'esame di tutta la normativa. In tal modo sistemeremmo in modo definitivo la legge numero 12, che approvammo dopo lunghi mesi di dibattito, venendo incontro alle esigenze della categoria. Tra l'altro la sistemazione dell'intera materia è largamente attesa anche dopo l'esperienza che l'applicazione di questa legge ha prodotto nel corso di questo breve periodo di tempo in cui essa ha operato.

Non ho altro da aggiungere e preannuncio il voto favorevole alla proposta di legge da parte del gruppo della democrazia cristiana.

DOMENICO PINTO. Anche il gruppo radicale voterà a favore della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

HUBERT FRASNELLI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere a quanto detto in sede di relazione ed invito la Commissione a votare a favore della proposta di legge.

MARIO COSTA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge anche perché la Commissione affari costituzionali ha dato il suo *nulla osta* per l'ulteriore corso del provvedimento. Desidero per altro dire che il provvedimento sarebbe stato forse più completo se si fosse inserito un comma nel quale fosse prevista l'inclusione di un rappresentante del Ministero del lavoro nelle commissioni di esame che debbono rilasciare la certificazione. Infatti, coloro che sono abilitati possono lavorare su tutto il territorio nazionale e non vi è dubbio pertanto che i programmi e gli esami dovrebbero essere gli stessi in tutto il paese. È un dubbio che esprimo, ma che è superato dopo il parere della Commissione affari costituzionali. Non credo che si debba essere più realisti del re, ma ritengo che questa opinione del Governo dovrebbe essere posta a verbale.

PRESIDENTE. Il Governo avrà la possibilità di esprimere il suo parere quando verranno poste in discussione le varie proposte di legge in materia e in quella sede potrà anche formulare una propria proposta.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera *b*), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

MARTE FERRARI. Nel dichiarare che voterò a favore del provvedimento, non posso non dichiarare che anch'io sono dell'opinione che l'intera materia debba essere ripresa in esame, affinché vi sia una definizione più precisa e puntuale di tutta la disciplina, soprattutto in riferimento all'articolo 40.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge FRASNELLI ed altri: « Nuove norme in materia di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano » (1925):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo, Bianchi Fortunato, Boffardi, Castelli Migali, Cristofori, Ferrari Marte, Francese, Frasnelli, Furia, Gianni, Ichino, Liotti, Maroli, Migliorini, Pezzati, Piccinelli, Pinto, Pisicchio, Ramella, Robaldo, Rosolen, Torri, Zoppetti.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO